

IL SEGRETARIO GENERALE

- **VISTO** IL D. LGS. 18/08/2000 PER COME MODIFICATO ED INTEGRATO;
- **VISTO**, IN PARTICOLARE, IL TITOLO VI – CAPO 1° “CONTROLLO SUGLI ATTI”,
- **VISTI** GLI ATTI D’UFFICIO

DISPONE

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- **VENGA PUBBLICATA** MEDIANTE AFFISSIONE ALL’ALBO PRETORIO PER N° 15 (QUINDICI) GIORNI CONSECUTIVI (*ART. 124 COMMA 2 D. LGS. N. 267/2000*)
- **VENGA TRASMESSA** IN ELENCO AI PRESIDENTI DEI GRUPPI CONSILIARI, CONTESTUALMENTE ALL’AFFISSIONE ALL’ALBO (*ART. 125 D. LGS. N. 267/2000*)

ATTESTA

Che la stessa deliberazione

E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
(*ART. 134 – COMMA 4 D. LGS N° 267/2000*)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO ERNESTO GAGLIARDI

PUBBLICATA SULL’ALBO PRETORIO ON-LINE IN DATA 11/02/2011 CON IL N. 623
(*ART. 32 C.1 LEGGE N. 69/2009 E ART. 5 C. 1 – DISPOSIZIONI ATTUATIVE PROVINCIALI*)

IL RESPONSABILE
F.TO MARIA TERESA GRECO

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE



PROPOSTA D

SETTORE / UFFICIO PROPONENTE: S

OGGETTO: **Candidatura della Festa di**
il suo inserimento nella Lista Rappres

PARERI ART. 49 D.LGS. N° 267/2000

- FAVOREVOLE**
- CONTRARIO**

del _____
GATTO

- FAVOREVOLE**
- riferimento anche alla copertura f
- CON FONDI PROPRI DEL BILANC
- CON ENTRATA A DESTINAZIONI
- CON MUTUO (*appena esecutiv*)
- ALTRE ANNOTAZIONI : VOCE I

VISTO DI CONFORMITÀ

Apposto nello svolgimento
(*art. 97, comma 2 D.Lgs n° 267/*

- FAVOREVOLE** _____
- CONTRARIO** _____

del _____

DELIBERAZIONE

Gerardo Mario OLIVERIO <i>Presidente</i>	IMMED
Domenico BEVACQUA <i>Vice Presidente</i>	

Alla deliberazione del punto in oggetto

Preso atto che l'Amministrazione Comunale di Alessandria del Carretto, con atto deliberativo n. 63 della Giunta Municipale del 01/12/2010, ha provveduto alla "Presa d'atto candidatura Festa dell'Abete nella Lista Rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO e sostegno della medesima";

Preso atto che l'Amministrazione Comunale di Alessandria del Carretto, con atto deliberativo n. 67 della Giunta Municipale del 22/12/2010, ha istituito il Museo della Festa dell'Abete – Centro di Documentazione sui saperi tradizionali del Pollino – come principale misura di salvaguardia e promozione dell'elemento candidato per l'inserimento nella Lista Rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO

Considerata l'importanza della proposta, che potrà certamente rappresentare un attrattore culturale per il comprensorio dell'Alto Jonio Cosentino;

Considerato che la Festa dell'Abete è stata documentata da oltre 50 anni da registi di prestigio internazionali, oltre che da dipartimenti del mondo accademico e da molte reti televisive e che essa è stata inserita nell'inventario nazionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero Italiano per i Beni Artistici e Culturali. tramite 15 schede BDI (Beni Demoetnoantropologici Immateriali, nella versione inventariale redatta ad hoc dall'istituto stesso), i cui seguenti numeri progressivi sono stati assegnati dall'Ufficio Catalogo della Soprintendenza ai Beni Storici, Artistici e Demoetnoantropologici della Regione Calabria:

00133901 Scelta e marchiatura dell'albero.

00133902 Taglio e abbattimento dell'albero.

00133903 Trasporto dell'albero fuori dal bosco.

00133904 Reperimento della cima.

00133905 Allestimento del tronco per il trasporto.

00133906 Trasporto rituale dell'albero. Partenza.

00133907 Trasporto rituale dell'albero. Percorso.

00133908 Messa a misura del tronco / Squadratura .

00133909 Preparazione della cassa.

00133910 Ricongiungimento della cima al tronco.

00133911 Innalzamento dell'albero.

00133912 Processione di Sant'Alessandro.

00133913 Incanto

00133914 L'albero della cuccagna.

00133915 Riabbattimento dell'albero.

Che L'Amministrazione Provinciale di Cosenza intende sostenere la candidatura della **Festa dell'Abete del Comune di Alessandria del Carretto**, in base ai principi generali della **Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale UNESCO**, conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003, che qui di seguito vengono in parte richiamati:

Sezione 1: Norme generali

Art. 1 Scopi della Convenzione

Gli scopi della presente Convenzione sono di:

a) salvaguardare il patrimonio culturale immateriale;

b) assicurare il rispetto per il patrimonio culturale immateriale delle comunità, dei gruppi e degli individui interessati;

c) suscitare la consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale dell'importanza del patrimonio culturale immateriale e assicurare che sia reciprocamente apprezzato;

d) promuovere la cooperazione internazionale e il sostegno.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione,

1. per "patrimonio culturale immateriale" s'intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.

c) promuovere gli studi scientifici, tecnici e arti culturali immateriale, in particolare del patrimonio culturale immateriale, in particolare del patrimonio culturale immateriale, in particolare del patrimonio culturale immateriale;

d) adottare adeguate misure legali, tecniche, an

i) favorire la creazione o il potenziamento di divulgazione di questo patrimonio culturale nell'

ii) garantire l'accesso al patrimonio culturale i aspetti specifici di tale patrimonio culturale;

iii) creare centri di documentazione per il patrimonio culturale;

Art. 14 Educazione, sensibilizzazione e potenziamento
Ciascuno Stato farà ogni sforzo, con tutti i mezzi

a) garantire il riconoscimento, il rispetto e la valorizzazione;

i) programmi di educazione, di sensibilizzazione e di formazione;

ii) programmi specifici di educazione e di formazione;

iii) attività di potenziamento delle capacità nella gestione e della ricerca scientifica;

iv) mezzi informali per la trasmissione delle conoscenze;

b) informare costantemente il pubblico sui contenuti della presente Convenzione;

c) promuovere l'educazione relativa alla protezione dell'espressione del patrimonio culturale immateriale;

Art. 15 Partecipazione delle comunità, dei gruppi e degli individui

Nell'ambito delle sue attività di salvaguardia e di promozione del patrimonio culturale, lo Stato parte della presente Convenzione garantirà la più ampia partecipazione di comunità, gruppi e individui nel patrimonio culturale, al fine di coinvolgerli attivamente.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo gennaio successivo alla data della ratifica, dell'adesione o dell'approvazione da parte del numero di Stati parte sufficienti per dare luogo a un trattato internazionale.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo gennaio successivo alla data della ratifica, dell'adesione o dell'approvazione da parte del numero di Stati parte sufficienti per dare luogo a un trattato internazionale.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo gennaio successivo alla data della ratifica, dell'adesione o dell'approvazione da parte del numero di Stati parte sufficienti per dare luogo a un trattato internazionale.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo gennaio successivo alla data della ratifica, dell'adesione o dell'approvazione da parte del numero di Stati parte sufficienti per dare luogo a un trattato internazionale.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo gennaio successivo alla data della ratifica, dell'adesione o dell'approvazione da parte del numero di Stati parte sufficienti per dare luogo a un trattato internazionale.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo gennaio successivo alla data della ratifica, dell'adesione o dell'approvazione da parte del numero di Stati parte sufficienti per dare luogo a un trattato internazionale.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo gennaio successivo alla data della ratifica, dell'adesione o dell'approvazione da parte del numero di Stati parte sufficienti per dare luogo a un trattato internazionale.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo gennaio successivo alla data della ratifica, dell'adesione o dell'approvazione da parte del numero di Stati parte sufficienti per dare luogo a un trattato internazionale.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo gennaio successivo alla data della ratifica, dell'adesione o dell'approvazione da parte del numero di Stati parte sufficienti per dare luogo a un trattato internazionale.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo gennaio successivo alla data della ratifica, dell'adesione o dell'approvazione da parte del numero di Stati parte sufficienti per dare luogo a un trattato internazionale.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo gennaio successivo alla data della ratifica, dell'adesione o dell'approvazione da parte del numero di Stati parte sufficienti per dare luogo a un trattato internazionale.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo gennaio successivo alla data della ratifica, dell'adesione o dell'approvazione da parte del numero di Stati parte sufficienti per dare luogo a un trattato internazionale.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo gennaio successivo alla data della ratifica, dell'adesione o dell'approvazione da parte del numero di Stati parte sufficienti per dare luogo a un trattato internazionale.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo gennaio successivo alla data della ratifica, dell'adesione o dell'approvazione da parte del numero di Stati parte sufficienti per dare luogo a un trattato internazionale.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo gennaio successivo alla data della ratifica, dell'adesione o dell'approvazione da parte del numero di Stati parte sufficienti per dare luogo a un trattato internazionale.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo gennaio successivo alla data della ratifica, dell'adesione o dell'approvazione da parte del numero di Stati parte sufficienti per dare luogo a un trattato internazionale.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo gennaio successivo alla data della ratifica, dell'adesione o dell'approvazione da parte del numero di Stati parte sufficienti per dare luogo a un trattato internazionale.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo gennaio successivo alla data della ratifica, dell'adesione o dell'approvazione da parte del numero di Stati parte sufficienti per dare luogo a un trattato internazionale.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo gennaio successivo alla data della ratifica, dell'adesione o dell'approvazione da parte del numero di Stati parte sufficienti per dare luogo a un trattato internazionale.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo gennaio successivo alla data della ratifica, dell'adesione o dell'approvazione da parte del numero di Stati parte sufficienti per dare luogo a un trattato internazionale.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo gennaio successivo alla data della ratifica, dell'adesione o dell'approvazione da parte del numero di Stati parte sufficienti per dare luogo a un trattato internazionale.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo gennaio successivo alla data della ratifica, dell'adesione o dell'approvazione da parte del numero di Stati parte sufficienti per dare luogo a un trattato internazionale.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo gennaio successivo alla data della ratifica, dell'adesione o dell'approvazione da parte del numero di Stati parte sufficienti per dare luogo a un trattato internazionale.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo gennaio successivo alla data della ratifica, dell'adesione o dell'approvazione da parte del numero di Stati parte sufficienti per dare luogo a un trattato internazionale.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo gennaio successivo alla data della ratifica, dell'adesione o dell'approvazione da parte del numero di Stati parte sufficienti per dare luogo a un trattato internazionale.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo gennaio successivo alla data della ratifica, dell'adesione o dell'approvazione da parte del numero di Stati parte sufficienti per dare luogo a un trattato internazionale.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo gennaio successivo alla data della ratifica, dell'adesione o dell'approvazione da parte del numero di Stati parte sufficienti per dare luogo a un trattato internazionale.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo gennaio successivo alla data della ratifica, dell'adesione o dell'approvazione da parte del numero di Stati parte sufficienti per dare luogo a un trattato internazionale.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo gennaio successivo alla data della ratifica, dell'adesione o dell'approvazione da parte del numero di Stati parte sufficienti per dare luogo a un trattato internazionale.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo gennaio successivo alla data della ratifica, dell'adesione o dell'approvazione da parte del numero di Stati parte sufficienti per dare luogo a un trattato internazionale.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo gennaio successivo alla data della ratifica, dell'adesione o dell'approvazione da parte del numero di Stati parte sufficienti per dare luogo a un trattato internazionale.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo gennaio successivo alla data della ratifica, dell'adesione o dell'approvazione da parte del numero di Stati parte sufficienti per dare luogo a un trattato internazionale.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo gennaio successivo alla data della ratifica, dell'adesione o dell'approvazione da parte del numero di Stati parte sufficienti per dare luogo a un trattato internazionale.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo gennaio successivo alla data della ratifica, dell'adesione o dell'approvazione da parte del numero di Stati parte sufficienti per dare luogo a un trattato internazionale.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo gennaio successivo alla data della ratifica, dell'adesione o dell'approvazione da parte del numero di Stati parte sufficienti per dare luogo a un trattato internazionale.